

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2071/89 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 1989

relativo alla determinazione dell'origine degli apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci (<sup>1</sup>), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3860/87 (<sup>2</sup>), in particolare l'articolo 14,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 802/68 stabilisce che una merce nella cui produzione sono intervenuti due o più paesi è originaria del paese nel quale è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione, economicamente giustificata, effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, e che abbia come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenti una fase importante della fabbricazione;

considerando che nella produzione di apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto, le operazioni di assemblaggio, accompagnate dalla fabbricazione del cablaggio, del tamburo, dei rulli, dei pannelli laterali, dei cuscinetti, delle viti e di bulloni, non costituiscono una trasformazione o lavorazione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 802/68;

considerando che, tenuto conto dell'insieme delle lavorazioni necessarie per la produzione degli apparecchi di fotocopia in questione, dette operazioni di assemblaggio, accompagnate dalla fabbricazione delle parti succitate, rivestono un'importanza talmente inferiore a quella delle altre lavorazioni (fabbricazione di componenti complessi o tecnicamente sofisticati come, ad esempio, i diversi circuiti stampati, gli obiettivi, i diversi motori ed i genera-

tori di corrente ad alto voltaggio) da non poter costituire, singolarmente o collettivamente, l'ultima lavorazione sostanziale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 802/68;

considerando che, di conseguenza, esse non conferiscono un'origine coincidente con il paese in cui sono state effettuate;

considerando che, in mancanza di un parere conforme del comitato dell'origine, la Commissione non ha potuto adottare le disposizioni, da essa previste in materia, secondo la procedura stabilita dall'articolo 14, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CEE) n. 802/68; che la Commissione ha presentato al Consiglio, in conformità del paragrafo 3, lettere b) e c) dello stesso articolo, una proposta concernente le misure da prendere, e che quest'ultimo non ha deliberato entro il termine di tre mesi a decorrere dal momento in cui la proposta gli è pervenuta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La fabbricazione di apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto, del codice NC ex 9009, non conferisce a questi apparecchi la natura di prodotti originari del paese in cui essa è stata effettuata, quando vi siano state compiute unicamente le lavorazioni elencate nella colonna 3 dell'allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1989.

*Per la Commissione*

Christiane SCRIVENER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 363 del 23. 12. 1987, pag. 30.